



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

Area Servizi - Servizio Istruzione

CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO PER L'INFANZIA" DA PARTE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO). Periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2009

L'anno duemilaotto addì cinque del mese di marzo nella Casa Comunale,

tra:

Sindaco del Comune di San Francesco al Campo (To) sig. Martinetto Deni

e

L'Associazione "Centro per l'Infanzia" con sede a San Francesco al Campo in Via Megliassoni nr. 31 nella persona della sig.ra Bassignana Francesca

Viste:

- la Legge 28 agosto 1997 nr. 285 ad oggetto: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", artt. 3 e 5;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004 nr. 48-14482 ad oggetto: "Nido in famiglia - Individuazione dei requisiti minimi del servizio";
- la Legge Regionale 15 gennaio 1973 nr. 3 e s.m.i.
- la Legge Regionale 8 gennaio 2004 nr. 1 - art. 41;

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale, tra le menzionate parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto e sede

Il servizio di Nido in Famiglia ha per oggetto la cura ed assistenza dei minori residenti nel Comune di San Francesco al Campo (To) in età compresa fra i 3 e i 36 mesi volto a garantire risposte flessibili e differenziale alle esigenze delle famiglie e ai bisogni degli infanti. Il Nido in Famiglia ha sede in Via Parrocchia nr. 18.

ART. 2 **Obiettivi**

- Fornire ai bambini un'assistenza il più possibile simile a quella genitoriale per soddisfare i loro bisogni fondamentali dando loro la possibilità di intraprendere una buona esperienza di cura, gioco e accoglienza, al di fuori della propria famiglia, in maniera graduale, senza cambiamenti bruschi nei ritmi quotidiani;
- fornire ai bambini una prima occasione di incontro con i coetanei, affinché si instauri fra loro un rapporto di tipo fraterno, continuativo, fondato sulla condivisione;
- dare alle madri la possibilità di riprendere la loro attività lavorativa, offrendo un'alternativa innovativa alle tre soluzioni diffusamente praticate oggi: affidamento ai nonni o baby sitter, asilo nido o baby parking;
- sostenere una rete di relazioni tra le famiglie finalizzata all'aiuto reciproco nell'allevamento e nell'educazione dei figli, attraverso lo scambio di esperienze, risorse ed idee;

ART. 3 **Struttura ed organizzazione**

All'interno della struttura saranno attivi tre nidi per un totale di 12 minori contemporaneamente. Ogni nido potrà ospitare un massimo di 4 (quattro) minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Il nido in famiglia è attivo per 10 ore giornaliere, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì da settembre a luglio.

Il nido in famiglia si articola in mattino dalle ore 08.00 alle ore 13.00 o pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 18.00 o entrambi a seconda delle esigenze dei genitori.

Inoltre è data facoltà ai genitori di far frequentare ai minori solo due o tre giorni alla settimana al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

ART. 4 **Iscrizioni**

Per accedere al servizio è necessario compilare e sottoscrivere una scheda di iscrizione, una scheda di inserimento, il regolamento, pagare la retta mensile e la quota associativa.

ART. 5 **Orari e tariffe**

L'orario di funzionamento del Nido in Famiglia ed il relativo costo sono i seguenti:

- mattino (08.00 - 13.00) € 330,00
 - pomeriggio (13.00 - 18.00) € 330,00
 - pomeriggio (15.00 - 18.00) € 240,00
- dal lunedì al venerdì.

Mensile parziale (solo pomeriggio):

- (15.00 - 18.00) tre giorni a settimana € 190,00
- (15.00 - 18.00) due giorni a settimana € 160,00

Mensile (mattino e pomeriggio):
€ 490,00

Art. 6 **Contributo Comunale**

Il Comune corrisponde all'Associazione "Centro per l'Infanzia" un contributo semestrale diversificato in ragione del reddito familiare ai minori frequentanti e residenti nel Comune

di San Francesco al Campo in base alle rette effettivamente pagate dal genitore come segue:

- reddito annuo procapite da € 0 a € 7.500,00 riduzione del 30% della retta
- reddito annuo procapite da € 7.500,01 a € 15.000,00 del 20% della retta
- reddito annuo procapite superiore a € 15.000,01 nessuna contribuzione

Le modalità di corresponsione del contributo comunale verranno concordate successivamente dalla Giunta Comunale.

ART. 7

Durata - Revoca

La presente convenzione ha la durata di anni (2) due a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed è rinnovabile alla scadenza da parte dell'Amministrazione Comunale.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento la presente convenzione, nel caso in cui non vengano rispettate tutte le condizioni e norme previste in materia, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo di notifica.

ART 8

Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme e leggi vigenti in materia.

Il contratto si intende stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 10.01.1923 nr. 2440, sottoponendo il medesimo a registrazione in caso d'uso, ai sensi del disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26.10.1972 nr. 634 applicando l'imposta di registro in misura prevista.

La presente convenzione consta di nr. tre (3) fogli di carta del quale si dà lettura alle parti trovandola conforme alla loro volontà, l'approvano e la sottoscrivono.

II SINDACO

f.to Denì Martinetto

L'ASSOCIAZIONE "CENTRO PER L'INFANZIA"

f.to Francesca Bassignana